

Allegato 6

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI PROTESI DI SPALLA PER LE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI, PER UN PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI E CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 6 MESI.

INDICE

Articolo 1 - Valore delle premesse	4
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro	4
Articolo 3.1 – Utilizzo dell'Accordo Quadro	5
Articolo 4 – Durata e modifica del contratto in fase di esecuzione	5
Articolo 5 - Caratteristiche tecnico qualitative dei prodotti oggetto di fornitura	6
Articolo 6 – Recall e innovazione normativa	6
Articolo 7 – Sostituzioni prodotto	6
Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del Fornitore	7
Articolo 9 - Condizioni della fornitura	7
Articolo 10 – Consegna	8
Articolo 11 - Formazione agli operatori	11
Articolo 12 – Termini di esecuzione della fornitura e esecuzione in danno	11
Articolo 13– Controlli quali-quantitativi	12
Articolo 14 – Innovazione tecnologica	13
Articolo 15- Procedura di reclamo/contestazione di inadempimento	14
Articolo 16 - Forza maggiore	14
Articolo 17 – Risoluzione dell'Accordo Quadro	14
Articolo 18 – Recesso e sospensione dell'Accordo Quadro	15
Articolo 19 - Responsabilità per mancata stipula	16
Articolo 20 – Manleva	16
Articolo 21 - Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore	16
Articolo 22 - Cauzione definitiva	16
Articolo 23 – Rischi da interferenza	16
Articolo 24 – Fatturazione.....	17
Articolo 25 – Ordinativi di Fornitura e NSO	18
Articolo 26 - Pagamenti	18
Articolo 27 – Cessione dei crediti.....	19
Articolo 28 – Accordo Quadro e spese	19
Articolo 29 – Cessione dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di Fornitura	19
Articolo 30 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento	19
Articolo 31– Protocollo di legalità	19
Articolo 32 – Foro competente e legge applicabile	20

Articolo 33 – Responsabile della fornitura	20
Articolo 34 - RUP e DEC	20
Articolo 35 - Domicilio e comunicazioni	20
Articolo 36 – Penalità	20
Articolo 37 – Clausola finale	22

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Numero gara _____ - CIG _____

Con la presente scrittura privata tra

TRA

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, C.F. 00300650256 e P. IVA 00300650256, in persona del Responsabile dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, C.F. _____ (di seguito anche semplicemente "Committente");

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore" o "Appaltatore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso a C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore" o "Appaltatore") in seguito congiuntamente le "Parti"

PREMESSO

- che ai fini della composizione del rapporto contrattuale si forniscono le seguenti definizioni:

Accordo quadro/contratto: il presente documento, nonché i documenti ivi richiamati, sottoscritto con firma digitale;

Appaltatore/Contraente/Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stesso previsto;

- che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con Deliberazione del Commissario n. 523 del 09/05/2025 ha indetto una procedura aperta telematica per la fornitura mediante Accordo Quadro di protesi di spalla per le UU.OO. di Ortopedia dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi e con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, secondo le caratteristiche e le quantità indicate negli atti di gara che qui si intendono integralmente richiamate;

- ai sensi della Deliberazione del Commissario n. _____ del _____ l'Appaltatore si è utilmente collocato nella graduatoria della procedura selettiva e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dall'Accordo Quadro medesimo e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea;
- che il contratto di fornitura verrà concluso a tutti gli effetti tra l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e l'Appaltatore, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai rimanenti atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme;
- che l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito dell'Accordo Quadro si intende per:

- ACCORDO QUADRO: il presente atto nonché i documenti ivi richiamati o allegati, parti integranti dello stesso;
- FORNITORE (APPALTATORE): l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio collocatosi utilmente in graduatoria di aggiudicazione e che, conseguentemente, sottoscrive il presente atto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- STAZIONE APPALTANTE: l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti che ha espletato la procedura di cui all'oggetto;
- ENTE UTILIZZATORE: l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti cui è destinata la fornitura di cui al presente contratto come precisato nel Disciplinare di Gara;
- ORDINE DI FORNITURA : gli ordinativi emessi e trasmessi al Fornitore con i quali sono precisati, di volta in volta, la tipologia e il quantitativo dei prodotti utilizzati e le altre informazioni necessarie all'esecuzione del rapporto contrattuale;
- QUANTITATIVO MASSIMO CONTRATTUALE: il quantitativo massimo, riferito a ciascun singolo lotto, ordinabile nell'ambito del presente accordo quadro, fatte salve eventuali opzioni previste dall'apposito articolo dedicato.

Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura di protesi di spalla destinati a copertura del fabbisogno dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, come precisato nei documenti di gara, comprensiva dei servizi connessi di confezionamento e imballaggio, trasporto e consegna, assistenza alla fornitura nonché delle obbligazioni accessorie meglio descritte nel prosieguo.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire i prodotti oggetto della gara ed i servizi accessori connessi, nel rispetto delle seguenti modalità sino alla concorrenza

massima del quantitativo contrattuale massimo, riportato in dettaglio nell'elenco allegato, fermo l'eventuale esercizio da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti delle opzioni previste al successivo articolo dedicato.

In esecuzione del presente Accordo Quadro, stipulato ai sensi dell'art. 59 comma 1, 4 lett. b) e 5 del D. Lgs. 36/2023 all'esito della procedura con ciascun operatore economico collocatosi utilmente nella graduatoria di aggiudicazione, si potrà procedere all'acquisto, da uno o più degli operatori economici collocati utilmente nella graduatoria di aggiudicazione delle quantità di dispositivi, fino alla concorrenza del quantitativo massimo indicato per ciascun lotto, nel rispetto di quanto indicato negli atti di gara.

L'Azienda ULSS 1 Dolomiti potrà emettere gli ordinativi di Fornitura per i prodotti oggetto di gara nei confronti di uno o più degli operatori economici collocatisi utilmente nella graduatoria di aggiudicazione, fino al raggiungimento dei quantitativi massimi di fornitura previsti, individuando il prodotto ritenuto motivatamente maggiormente idoneo alle esigenze cliniche, nel rispetto delle percentuali minime.

La sottoscrizione dell'accordo quadro obbliga gli operatori economici ad accettare - fino alla concorrenza dei quantitativi massimi stimati per ciascun lotto - gli Ordinativi di Fornitura che saranno emessi nel corso del periodo di validità contrattuale, alle condizioni di cui al presente atto.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Contraente si obbliga irrevocabilmente:

- a fornire i beni oggetto dell'appalto con le caratteristiche tecniche di cui alla documentazione tecnica ed economica, fonte di obbligazione contrattuale, e a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta, sino a concorrenza del quantitativo massimo previsto.

La fornitura è impostata come un Accordo Quadro senza riapertura del confronto competitivo, ripartito come riportato nella seguente tabella in base al posizionamento nella graduatoria di merito:

Posizione in graduatoria di aggiudicazione	Percentuale minima garantita	Percentuale massima
1° posizionato	Fino a 30 % del fabbisogno triennale	Fino a 100 % del fabbisogno triennale
Posizioni successive *	Nessun minimo garantito	Fino a 70 % del fabbisogno triennale

La percentuale minima garantita alla ditta 1^a in graduatoria di ciascun lotto potrà subire variazioni in diminuzione fino al 20%.

Le previsioni di fabbisogno contenute negli atti di gara sono da intendersi con valenza meramente indicativa e potranno subire variazioni in diminuzione senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tali previsioni non vincolano pertanto in alcun modo l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni.

Articolo 3.1 – Utilizzo dell'Accordo Quadro

L'Azienda ULSS 1 Dolomiti utilizzerà l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura a seguito degli interventi e inviati al Fornitore a mezzo canale NSO sino alla scadenza dell'Accordo Quadro o fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito (per ciascun lotto).

Con l'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente a fornire i prodotti oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

Articolo 4 – Durata e modifica del contratto in fase di esecuzione

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dai documenti di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di seguito previste.

- Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice: l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è riportato nel Disciplinare di Gara.

- Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è riportato nel Disciplinare di Gara.

- Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

a) opzione rinnovo annuale: al termine della durata triennale si valuterà l'opportunità di procedere a rinnovo di ulteriori 12 mesi; nel qual caso i fornitori saranno obbligati ad accettare il rinnovo dell'accordo quadro alle condizioni contrattuali in essere. L'importo stimato di tale opzione è riportato nel Disciplinare di Gara.

Articolo 5 - Caratteristiche tecnico qualitative dei prodotti oggetto di fornitura

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare i prodotti dovranno essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto, così come indicato all'articolo 2 del Capitolato Tecnico.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

Articolo 6 – Recall e innovazione normativa

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni solari dalla data del provvedimento di ritiro. In particolare, qualora nel corso della validità dell'Accordo Quadro, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla tenuta disposizione, senza aumento di prezzo. Inoltre, il Fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti le certificazioni (conformità e CE) laddove le stesse dovessero scadere durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro. L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva di agire nei confronti del Fornitore per il recupero degli eventuali costi sostenuti, a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, maggiori spese derivanti dall'espletamento di monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme eventualmente elargite ai pazienti a titolo di risarcimento del danno).

Articolo 7 – Sostituzioni prodotto

Qualora nel corso della durata dell'Accordo Quadro intervengano variazioni sostanziali nella disponibilità o produzione di quanto aggiudicato o nel caso di introduzione nel mercato di nuovi prodotti sostitutivi o innovativi o migliorativi di quanto aggiudicato, il Fornitore potrà proporre al Committente la sostituzione del dispositivo aggiudicato, specificando le ragioni alla base della richiesta di sostituzione e producendo a corredo:

- scheda tecnica del dispositivo proposto in sostituzione;
- certificazioni e ove applicabili test report.

Saranno accettati in sostituzione solo prodotti ritenuti equivalenti a quelli aggiudicati.

Il dispositivo proposto in sostituzione dovrà rispettare le caratteristiche tecniche minime prescritte in sede di gara ed avere analoghe indicazioni d'uso ed essere in possesso di caratteristiche migliorative o almeno equivalenti rispetto a quelli aggiudicati in precedenza. Il Fornitore sarà tenuto ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle medesime condizioni, contrattuali del prodotto aggiudicato e alle medesime condizioni economiche.

Il Committente analizzerà la richiesta di sostituzione e renderà il proprio parere all'esito della relativa istruttoria tecnica. Il Committente si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione, della congruità della documentazione presentata e della verifica che tutte le specifiche tecniche indispensabili - nessuna esclusa - siano uguali o superiori rispetto a quelle del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori. Il Fornitore dovrà provvedere ad aggiornare mediante apposita espressa tempestiva comunicazione i dati e le informazioni in possesso del Committente utili e necessarie ai fini della tracciabilità del prodotto fornito nel caso di sostituzione dello stesso, per aggiornamento tecnologico o diversa ragione, per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nei successivi articoli del presente Accordo Quadro, a:

- fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante e il Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti, vizi o malfunzionamento dei beni oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, come in seguito meglio precisato;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara ed in conformità con la normativa vigente;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Accordo Quadro e alle indicazioni contenute negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Articolo 9 - Condizioni della fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesima come previsto nei successivi articoli dedicati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente e gli Enti utilizzatori da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro.

Articolo 10 – Consegna

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, a totale carico dell'Appaltatore (che si deve fare carico anche dei relativi rischi connessi), deve avvenire a seguito di ricevimento di regolare richiesta dal parte della stazione appaltante e la consegna deve avvenire tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. Qualora l'Appaltatore non dovesse effettuare o ritardasse la consegna, la stazione appaltante provvede ad acquistare il materiale presso altre Ditte. Resta a carico dell'Appaltatore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa. In situazioni di particolare necessità e di urgenza, l'Appaltatore deve provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta.

L'Appaltatore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti sanitari. L'Appaltatore deve consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche.

In deroga all'articolo 1510, comma 2 del c.c. le consegne dovranno essere effettuate a rischio del contraente, franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) e con ogni onere a carico del Contraente, fatta eccezione per l'IVA che per legge è a carico dell'acquirente, presso i magazzini indicati dalla stazione appaltante.

Il materiale consegnato deve essere integro e rispondente all'ordine. Deve inoltre essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche (art. 1522 c.c.).

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- La mancanza di un ordine di fornitura per la merce consegnata;
- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nella richiesta di reintegro;
- La mancanza di DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento alla richiesta di reintegro;
- La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso l'Appaltatore o durante il trasporto.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposita bolla descrittiva (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà al Contraente.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento dell'ordine e relativo codice aziendale;
- Data dell'ordine;
- Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;

In mancanza di tali dati, la stazione appaltante può non accettare reclami da parte dell'Appaltatore qualora la merce venga respinta. La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare l'Appaltatore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell'ordine d'acquisto.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la stazione appaltante per i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Gli ordinativi dovranno essere evasi nella loro completezza. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne. Non sono ammessi, in sede di liquidazione, fatture facenti riferimento a ordini evasi solo parzialmente. La quantità consegnata è esclusivamente quella accertata presso le sedi indicate negli ordini e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore.

L'originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nella richiesta di reintegro. In ogni caso, la stazione appaltante dovrà accertare l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal contraente.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili e le pezzature dovranno essere adeguate alle reali necessità, allo scopo di utilizzare completamente i prodotti prima della scadenza (a tal fine si precisa che il confezionamento inteso come numero di prodotti presenti nella singola confezione non è vincolante).

Su ogni singola confezione dei prodotti richiesti dovranno essere riportati tutti i dati, in lingua italiana, a caratteri indelebili e ben visibili, le informazioni richieste dalla normativa vigente. Per quanto non previsto, si farà riferimento agli standard UNI - EN /ISO o altre norme internazionali universalmente riconosciute. Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita traduzione in italiano. Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari. La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili ed in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

I codici indicati dall'Appaltatore, in sede di gara, come riferimento ai prodotti offerti dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura. La loro modifica potrà essere effettuata solo previa comunicazione agli uffici competenti della stazione appaltante (Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica) e la conseguente autorizzazione alla modifica.

Con riferimento a quanto previsto nell'art. 2 l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori rispetto a quelli indicati nelle singole voci ed alle stesse condizioni e prezzo.

E' responsabilità dell'Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, l'Appaltatore o il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti. I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte dell'Appaltatore. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, l'Appaltatore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

Consegne nel caso di attivazione del contratto estimatorio

Fatte salve le previsioni sopra menzionate per quanto compatibili, nel caso di attivazione dei contratti estimatori si applicano le previsioni di seguito riportate.

L'Appaltatore di uno o più lotti sarà tenuto, ove richiesto dalla stazione appaltante a fornire, con le modalità previste dal contratto estimatorio, una o più unità degli articoli relativi ai Lotti oggetto del contratto, secondo le indicazioni fornite:

i quantitativi che dovranno essere forniti in conto deposito dovranno conformarsi ai livelli di attività e all'organizzazione di ciascuna U.O.

La stazione appaltante ad inizio contratto, stilerà la lista dei prodotti che dovranno essere consegnati in conto deposito presso il Magazzino aziendale o la Sala Operatoria e procederà a comunicare tale elenco all'Appaltatore, il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà alla costituzione del conto deposito presso i locali indicati.

Dopo l'effettuazione di ciascun impianto/intervento la ditta dovrà provvedere alla reintegrazione degli articoli utilizzati entro i termini di consegna sotto riportati.

Il pagamento avverrà solo per il materiale impiantato; mentre il materiale rimanente resterà di proprietà della ditta e sarà restituito a fine contratto.

Anche nei casi di attivazione dei conti depositi, per alcuni dispositivi può non essere previsto il deposito di base; in questo caso la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, entro 24h dall'invio della richiesta, una serie completa dei dispositivi richiesti con il relativo strumentario da ritirare dopo l'intervento.

I dispositivi dovranno essere consegnati "in conto deposito" presso i Magazzini Aziendali o le Sale Operatorie entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, completi del documento di consegna DDT, con clausola "in conto deposito" o "in conto contratto estimatorio".

La quantità in deposito potrà essere modificata in aumento o in diminuzione, a semplice richiesta della stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna a mantenere invariata la quantità "in conto deposito", sia rispetto alle quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. Pertanto si impegna, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 48h solari dall'invio dell'ordine di reintegro, inviato a mezzo e-mail all'indirizzo indicato dalla Ditta.

A seguito dell'avvenuta utilizzazione saranno emessi:

➤ "l'ordine di reintegro", trasmesso a mezzo canale NSO. Nell'ordine saranno citati i dati identificativi dei prodotti da reintegrare:

- qualità (codice e descrizione prodotto)
- quantità
- misura
- numero Lotto e scadenza del prodotto utilizzato
- numero e data di intervento

➤ "l'ordine di acquisto" (per prodotti consegnati in visione), nel quale saranno indicati i seguenti dati identificativi dei prodotti:

- qualità (codice e descrizione prodotto)
- quantità
- misura
- numero Lotto e scadenza del prodotto utilizzato
- numero e data di intervento

L'effetto traslativo della proprietà in capo alla stazione appaltante della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino aziendale), bensì all'utilizzo del bene.

La Ditta provvederà quindi a fatturare la merce ordinata. Nella fattura dovrà essere citato il relativo "ordine di acquisto". E' fatto divieto al fornitore di emettere fattura in assenza dell'ordine di acquisto o di procedere al reintegro in assenza della comunicazione (richiesta di reintegro). Solo con l'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, la stazione appaltante si obbliga a pagare il prezzo alla Ditta.

La stazione appaltante non risponde del perimento e deterioramento (ad es. per danni, incendio, furto, manomissioni) di tutti i beni concessi "in conto contratto estimatorio"/"in conto deposito", con la sola esclusione del dolo e colpa grave. La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la stazione appaltante non provveda ad effettuare la restituzione.

Al termine del contratto, entro 10 gg. dalla comunicazione della stazione appaltante la Ditta provvederà al ritiro di tutto il materiale giacente presso le singole Unità Operative. Tutte le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 11 - Formazione agli operatori

Il Contraente, all'avvio dell'esecuzione contrattuale e successivamente qualora se ne ravvisasse la necessità (anche per eventuali futuri aggiornamenti tecnologici), deve assicurare in accordo con le direttive impartite dal Committente, appositi corsi di formazione, anche ripetuti se necessario, finalizzati a trasmettere al personale interno tutte le conoscenze tecniche ed operative necessarie ad un corretto utilizzo dei prodotti aggiudicati.

L'attività formativa deve essere documentata e deve concludersi con il rilascio di specifico attestato di partecipazione e apprendimento. Qualora si rendesse necessario il turn-over del personale dedicato, le nuove unità da inserire dovranno beneficiare delle stesse modalità di formazione.

Articolo 12 – Termini di esecuzione della fornitura e esecuzione in danno

Per consegna si deve intendere il deposito dei prodotti fino al luogo designato, compresi carico e scarico. Saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri e le responsabilità sui prodotti fino al momento della consegna come precedentemente descritto.

Qualora il Fornitore non dovesse effettuare - anche per indisponibilità temporanea - o ritardasse la consegna, il Committente si riserva la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato. Resterà a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempimento.

Il Fornitore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti aggiudicati. Il Fornitore dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta.

In deroga all'articolo 1510, comma 2, del Codice Civile le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso i punti di consegna che saranno precisati in sede di Ordinativi di Fornitura.

L'attività di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico e consegna in porto franco nei luoghi indicati.

Gli imballaggi utilizzati sono tutti da intendersi a perdere, anche nel caso di EPAL. Gli stessi non potranno in nessun caso essere restituiti all'operatore economico. Sul DDT dovrà essere riportato il numero d'ordine, il codice articolo e la descrizione, il lotto, la scadenza, la quantità di pezzi e il confezionamento minimo, ove presente.

Dovrà essere consegnato un DDT per ciascuna singola spedizione e nel caso di consegna afferente a due differenti ordini dovranno essere emessi e consegnati due differenti DDT, una per ciascun ordine.

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- la mancanza di un Ordinativo di Fornitura e di una Richiesta di Consegna per la merce consegnata;
- ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell'Ordinativo medesimo;
- la mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all'Ordinativo di Fornitura;
- la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto;

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposita bolla descrittiva (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà al Fornitore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- data e luogo di consegna della merce;
- numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- descrizione e quantità della merce consegnata.

In mancanza di tali dati, il Committente si riserva di non accettare la consegna della merce.

La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna. La consegna della merce ad un destinatario e/o in luogo diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare il Fornitore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura ai destinatari e nei luoghi indicati.

L'originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto potrà essere accertata dal Committente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non accettata, resta a disposizione del Fornitore aggiudicatario a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. La merce non ritirata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Articolo 13– Controlli quali-quantitativi

L'Accordo Quadro è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Appaltatore, certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore ed accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La presa in consegna dei beni forniti dall'Appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione il Committente, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura di gara. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale degli Enti utilizzatori, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

Il Committente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza,

dopo 30 giorni solari consecutivi dalla ricezione della segnalazione, il Committente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con il Committente le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 giorni lavorativi di deposito garantiti.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre, in sede di effettivo utilizzo durante il corso della fornitura, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara, di procedere, anche a mezzo di laboratori fiduciari accreditati:

- alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore;
- all'esecuzione di test di conformità dei prodotti offerti ai valori di contenuto ed efficacia indicati nella documentazione tecnica prodotta.

Tali prove saranno eseguite, anche in più occasioni, in tempi e modi fissati discrezionalmente dalla Stazione Appaltante. Eventuali spese per l'effettuazione dei test di verifica sui prodotti offerti saranno interamente a carico del Fornitore. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 30 giorni solari, il Committente avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14 – Innovazione tecnologica

Qualora nel corso della durata dell'Accordo Quadro siano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, il Fornitore dovrà proporre alla stazione appaltante la sostituzione del dispositivo aggiudicato, specificando le ragioni alla base della richiesta di sostituzione.

A corredo della richiesta il Fornitore dovrà produrre:

- tutta la documentazione richiesta negli atti di gara per l'offerta tecnica;
- dichiarazione di conformità CE;
- scheda tecnica (laddove non disponibile nella BD/RDM del Ministero della Sanità);
- copia dell'etichetta;
- il listino prezzi depositato alla Camera di Commercio;
- tutta la documentazione atta a verificare, in modo agevole, che il dispositivo offerto in sostituzione sia in possesso di tutte le funzioni – nessuna esclusa - di cui al modello aggiudicato e che i relativi livelli tecnico-prestazionali siano uguali o migliorativi rispetto al modello aggiudicato.

Dalla nota e relativa comunicazione dovrà altresì evincersi con chiarezza le caratteristiche superiori del dispositivo proposto in sostituzione.

Il dispositivo proposto in sostituzione dovrà rispettare le caratteristiche tecniche indispensabili prescritte in sede di gara, avere analoghe indicazioni d'uso ed essere in possesso di caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza. Il dispositivo offerto in sostituzione dovrà necessariamente essere prodotto dal medesimo fabbricante del dispositivo aggiudicato, fatto salvo i casi di modifica soggettiva previsti dalla normativa vigente. Lo stesso inoltre non dovrà sovrapporsi ad altre tipologie di dispositivi presenti nella presente procedura di gara.

Il Fornitore si impegna ad inviare campionatura, qualora sia ritenuto necessario da parte della stazione appaltante con le stesse modalità prescritte in sede di gara.

Il Fornitore sarà tenuto ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle medesime condizioni, contrattuali del prodotto aggiudicato e alle medesime condizioni economiche o a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle oggetto di aggiudicazione.

La stazione appaltante analizzerà la richiesta di sostituzione e renderà il proprio parere all'esito della relativa istruttoria tecnica. La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione, della congruità della documentazione presentata e della verifica che tutte le specifiche tecniche indispensabili - nessuna esclusa - siano uguali o superiori rispetto a quelle del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

Il Fornitore dovrà provvedere ad aggiornare mediante apposita espressa tempestiva comunicazione i dati e le informazioni in possesso della stazione appaltante utili e necessarie ai fini della tracciabilità del prodotto fornito nel caso di sostituzione dello stesso, per aggiornamento tecnologico o diversa ragione, per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 15- Procedura di reclamo/contestazione di inadempimento

Fermo quanto in precedenza precisato nel caso di fornitura non conforme, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento, il ritardo nell'adempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore di gravità tale da compromettere l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Committente assegna a quest'ultimo un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi, entro i quali l'Appaltatore deve presentare le proprie controdeduzioni adducendo le ragioni del ritardato adempimento, dell'inesatto adempimento o dell'inadempimento rilevati. Valutate negativamente le predette deduzioni o in caso di inutile decorso del termine concesso, l'Accordo Quadro è risolto di diritto ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 10 dell'allegato II.14.

Qualora, al di fuori del caso di cui al paragrafo che precede, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, è assegnato all'Appaltatore un termine perentorio, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro. Si procederà con le medesime modalità nel caso di esecuzione della fornitura con modalità differenti rispetto a quelle previste che non siano ritenute di lieve entità ovvero nel caso di inadempimento non ritenuto grave ai sensi del paragrafo che precede.

Articolo 16 - Forza maggiore

L'Appaltatore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione dell'Accordo Quadro e che l'appaltatore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Committente dell'impedimento verificatosi per iscritto entro il giorno solare successivo al suo verificarsi.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo nei casi di temporanea indisponibilità del prodotto. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al Committente della mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ciascun prodotto la denominazione, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell'indisponibilità.

Nel caso in cui l'impedimento, seppur ritenuto causa di forza maggiore, si prolunghi oltre 30 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine massimo accordato per la consegna, il Committente avrà diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro per giusta causa e potrà procedere allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 17 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

Il Committente, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, dichiarerà l'Accordo Quadro risolto di diritto, anche parzialmente, al verificarsi delle seguenti condizioni, previa espressa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- nel caso si verifichi una delle fattispecie di risoluzione previste dal D.Lgs 36/2023.

In ogni altro caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, il Committente potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 30 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'Accordo Quadro s'intende risolto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione sorge in capo al Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le eventuali spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate da eventuali crediti del Fornitore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, il Committente potrà in alternativa all'esecuzione in danno di cui al paragrafo che precede, aggiudicare la fornitura all'operatore economico che segue in graduatoria, fermo il diritto al ristoro di eventuali danni subiti. L'esecuzione in danno non esime in alcun caso l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

Articolo 18 – Recesso e sospensione dell'Accordo Quadro

In deroga all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, il Committente potrà recedere dal Contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della presente fornitura, previa dichiarazione da comunicare al contraente con un preavviso non inferiore a 7 giorni solari consecutivi. Al ricorrere delle medesime circostanze la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in luogo del recesso, alla sospensione del contratto.

A tal fine verrà trasmessa apposita dichiarazione da comunicare al contraente con un preavviso non inferiore a 7 giorni solari consecutivi, sussistendo motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso o sospensione.

Decorso il periodo di preavviso la stazione appaltante verificherà la regolarità delle prestazioni sino a quel momento eseguite. In tal caso, fermo restando il diritto del Contraente al pagamento delle prestazioni già rese, nessuna ulteriore somma sarà dovuta al contraente medesimo né a titolo di indennizzo né ad altro titolo.

Rimane ferma la facoltà per la stazione appaltante di recedere dall'accordo quadro, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture effettuate, mediante invio di apposita nota trasmessa mediante PEC (Sintel), con preavviso di 20 giorni lavorativi rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, senza che il recesso pregiudichi le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' fatto divieto al Contraente di recedere dal Contratto.

Articolo 19 - Responsabilità per mancata stipula

Fermo il termine di validità dell'offerta stabilito dalla lex specialis di gara, l'Appaltatore ha l'onere di stipulare il contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e, nel caso di mancata sottoscrizione per fatto del Fornitore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, l'obbligo di risarcire gli eventuali danni causati.

Articolo 20 – Manleva

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente, degli Enti utilizzatori e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 21 - Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne i suddetti Enti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tali Enti dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Codice Civile.

Articolo 22 - Cauzione definitiva

Prima della stipula dell'Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti il Fornitore dovrà costituire una garanzia a favore del Committente, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, nella misura del 10%. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro. In caso di risoluzione la relativa cauzione definitiva verrà trattenuta.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 37 rubricato "Penalità", avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti contraenti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

Articolo 23 – Rischi da interferenza

Tenuto conto delle modalità previste per la consegna dell'oggetto della presente fornitura, non sono stati ritenuti sussistenti nell'esecuzione del presente appalto rischi interferenziali.

Articolo 24 – Fatturazione

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dal Committente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo in conformità alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

In particolare si ricorda il DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 merito "all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici: a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio".

L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dalla ulteriore normativa vigente ed è ad esclusivo carico del Fornitore. In particolare, trovano applicazione la Decisione della Commissione UE n. 1573/2020 in materia di esenzione IVA e dazi doganali per l'importazione di merci effettuate da o per conto di Enti Pubblici, il D.L. n. 34/2020 e la relativa Circolare dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 12/2020 e la Legge di Bilancio 2021.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Accordo Quadro e all'Ordinativo di Fornitura, nonché l'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara).

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. In ogni caso tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine ed il riferimento al numero del documento di trasporto. La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei corrispettivi.

Non potrà essere imposto dall'Appaltatore alcun limite minimo o massimo di fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula. L'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e Fornitori a decorrere dal 31/03/2015, nella fattura elettronica dovrà essere inserito il numero dell'ordine ed il numero della bolla/certificato di pagamento, a pena di restituzione del documento mancante dei suddetti dati.

Nel caso in cui emergessero delle carenze nella documentazione contabile il Committente provvederà a richiedere per iscritto al Contraente la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine di pagamento indicato al successivo articolo dedicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66/2014 (convertito nella Legge n. 89/2014), le fatture emesse a partire dal 31/03/2015 dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013.

In caso contrario non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario", nonché il dettaglio delle informazioni necessarie per l'invio della fattura elettronica.

Si riportano inoltre le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in fattura al fine di consentirne l'accettazione da parte dell'ufficio ricevente e di permetterne la tempestiva liquidazione da parte degli uffici competenti:

- Numero ordine di acquisto campo 2.1.2.2 <idDocumento
- Numero documento di trasporto (DDT) campo 2.1.8.1 < Numero DDT>
- Data documento di trasporto: campo 2.1.8.2 < data DDT>

- Codice identificativo gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 campo 2.1.2.7 <codice CIG>
- il codice unico progetti (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche campo 2.1.2.6 <codice cup>

Il Committente si riserva di comunicare successivamente ulteriori richieste del tracciato e dei suoi allegati. Si fa presente che è onere del Fornitore contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l'emissione dell'ordine qualora mancante).

Il Decreto Legge n. 78/2015, così come convertito dalla Legge n. 125/2015 prevede al comma 6 dell'art. 9-ter che le imprese fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN devono indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009. Stante l'obbligatorietà delle suindicate disposizioni, si informa che le aziende in caso di mancata indicazione delle informazioni richieste nella fattura di riferimento si vedrà costretta a rifiutare la stessa se priva dei contenuti richiesti dalla normativa vigente, qualora previsti.

Articolo 25 – Ordinativi di Fornitura e NSO

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 7/12/2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27/12/2017, n. 205", come modificato dal Decreto del medesimo Ministero del 27/12/2019 è previsto l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) del MEF per l'invio degli ordini ai fornitori da parte degli enti e aziende del SSN a decorrere dal 1/02/2020 per i beni e dal 1/01/2021 per i servizi.

In forza di tale normativa a decorrere dall'operatività di detto sistema, le fatture non riportanti gli estremi dell'ordine elettronico non sono pagabili.

Al fine di consentire al Committente di inviare gli ordini secondo la predetta modalità, i fornitori sono invitati a comunicare all'indirizzo mail che verrà indicato dalle aziende sanitarie il canale di ricezione attraverso il quale intendono ricevere gli ordini (PEC, SDI COOP o PEPPOL), avendo cura di inserire i dati di dettaglio per il recapito. Maggiori informazioni e i riferimenti alla specifica normativa sono reperibili nel sito Internet istituzionale del Ministero.

Articolo 26 - Pagamenti

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura emessa e trasmessa in conformità ai precedenti articoli dedicati, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura con quelli indicati nei documenti contrattuali, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati presso gli uffici competenti.

Salvo diversi accordi ai sensi del disposto del combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 9 ottobre 2002 n. 231, il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dall'esito positivo della procedura di verifica di conformità della merce e/o dei servizi resi, la quale sarà conclusa entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dalla data di consegna dei beni.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda ULSS 1 Dolomiti potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Contraente cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegate non saranno stati evasi completamente, fatti salvi patti contrari in caso di consegne frazionate.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste Contratto.

Articolo 27 – Cessione dei crediti

Al fine di garantire il rispetto da parte del Committente dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità del Committente di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

Articolo 28 – Accordo Quadro e spese

Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Tutte le spese, relative all'Accordo Quadro, comprensive di bollo, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA, ove dovuta, sarà a carico del Committente.

Il presente Accordo Quadro è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese sono a carico della parte che ha interesse alla registrazione.

In caso di particolare urgenza, il Committente può disporre, prima della stipulazione del contratto l'anticipata esecuzione dello stesso.

Articolo 29 – Cessione dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di Fornitura

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto indicato all'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 30 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 come integrato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – DGPR n. 2016/679 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Atto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e dal Capo III del GDPR n. 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del summenzionato GDPR in materia di protezione delle persone fisiche, il Fornitore potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dall'Azienda Sanitaria, qualora ne sussistano i presupposti.

Articolo 31– Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 17 settembre 2019 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile, insieme alle relative clausole, sul sito della Giunta Regionale al seguente Link <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> e dal Codice di comportamento dell'azienda ULSS n. 1 Dolomiti dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 662 del 10/07/2014 e pubblicato nel sito aziendale al seguente link: <http://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti>.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il Committente risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui

all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Articolo 32 – Foro competente e legge applicabile

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione dell'Accordo Quadro sarà competente esclusivamente il Foro di Belluno. L'Accordo Quadro è disciplinato dalla legge italiana.

Articolo 33 – Responsabile della fornitura

Il Fornitore metta a disposizione quale Responsabile della Fornitura il soggetto identificato nella propria offerta tecnica, con i relativi riferimenti.

Il Responsabile della Fornitura è inteso quale soggetto di riferimento per il Committente. In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione. È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione della fornitura.

In particolare, il Responsabile della Fornitura dovrà:

- implementare le azioni necessarie per garantire il livello della fornitura atteso, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire le eventuali segnalazioni di disservizi.

Articolo 34 - RUP e DEC

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dott. Marco Fachin, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il contratto verrà eseguito sotto la cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione della fornitura, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Articolo 35 - Domicilio e comunicazioni

Ogni modifica all'Accordo Quadro dovrà essere apportata dalle parti esclusivamente per iscritto. Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Accordo Quadro sarà effettuata a mezzo Sintel.

Articolo 36 – Penalità

Fermo quanto precisato nei restanti articoli del presente documento, in caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penalità, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penalità avverrà, previo reclamo, di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite, come di seguito indicato.

E' fatta salva la facoltà per il Committente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.

Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore

Si indicano di seguito le casistiche di inadempimento e le relative penalità a carico del Fornitore:

Mancata o ritardata sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati. Per ritardo si intende l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla contestazione	9% del valore della merce contestata, con un minimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla scadenza del termine di sostituzione
Smaltimento dei prodotti e degli imballaggi non ritirati e deperiti	Addebito completo delle spese di smaltimento all'Appaltatore
Modifica non previamente espressamente autorizzata per iscritto dagli uffici competenti dei prodotti offerti dall'Appaltatore o dei relativi codici REF, CND, RDM	I prodotti non conformi all'ordine saranno considerati in sconto merce e le relative fatture non saranno pertanto liquidate
Consegne di quantitativi superiori a quelli previsti per ciascun articolo nel relativo ordine	I prodotti consegnati in eccesso saranno considerati in sconto merce e le relative fatture non saranno pertanto liquidate per la quota parte corrispondente
In seguito all'ottenimento dell'autorizzazione alla sostituzione del prodotto da parte della Stazione Appaltante come disciplinato dal precedente art. 7, consegna del prodotto sostituito in luogo del prodotto sostitutivo autorizzato	I prodotti consegnati in eccesso saranno considerati in sconto merce e le relative fatture non saranno pertanto liquidate
Ritardi nella consegna, mancata o parziale consegna dei beni	2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e devono essere adeguatamente motivate.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 Codice Civile).

Il Committente potrà sospendere i pagamenti non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre forniture in corso.

Non si darà inoltre luogo al pagamento di fatture finché l'Appaltatore non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo (anche su crediti dipendenti da altri contratti che l'Appaltatore ha in corso con il Committente), senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa. L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale il Committente potrà risolvere il Contratto.

Dopo il trentesimo giorno di ritardo previsto per le varie ipotesi di inadempimento sopra descritte il Committente avrà in ogni caso il diritto di risolvere il Contratto e porre a carico del contraente gli eventuali danni conseguenti.

Il Committente si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore.

Articolo 37 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010. Sono da intendersi richiamate, altresì, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e alle relative disposizioni correttive. Eventuali condizioni contrattuali inserite dall'aggiudicatario nella propria offerta ovvero allegate alla stessa saranno considerate come non apposte ove contrarie alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente Atto o nella lex specialis di gara. Le Parti dichiarano di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Accordo Quadro e di averne compreso la portata e gli effetti.

Il Committente Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

Il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate

Il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate

Allegati all'Accordo Quadro:

1. Elenco dei lotti e/o sub-lotti aggiudicati;
2. Offerta economica;